Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 novembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **809**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal sig. Raffaele De Santis, l'appezzamento di terreno edificatorio, sito in Salerno, frazione S. Leonardo, di mq. 5.158, distinto in catasto alla partita 10114, foglio di mappa n. 45, particella n. 49, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Filadelfo Sarno, repertorio n. 80997, raccolta n. 5391 del 27 giugno 1960.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. 810.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Redentore, in Recanati.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Recanati in data 2 febbraio 1969, integrato con dichiarazioni del 25 maggio 1969, 24 giugno 1969, 11 novembre 1969, 22 gennaio 1970 e 28 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Redentore, in Recanati (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. 811.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo, nel comune di Gioiosa Marea.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 22 agosto 1969, integrato con dichiarazioni in data 30 gennaio 1970 e 2 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Leonardo, in contrada omonima del comune di Gioiosa Marea (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Subiaco.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate ordinario di Subiaco in data 25 dicembre 1968, integrato con dichiarazioni 20 luglio 1969 e 17 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Subiaco (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 58. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Monteviale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 marzo 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le praterie del Biron ed il parco della villa Loschi Zileri Dal Verme nel comune di Monteviale;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteviale;

Vista l'opposizione, presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dall'ing. Enrico Zileri Dal Verme, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un'ampia distesa di verde ai piedi delle colline circostanti arricchita da viali alberati e da gruppi di piante isolate di notevole effetto. Le praterie ed il parco coronano degnamente il complesso monumentale della villa Loschi Zileri Dal Verme, opera del Muttoni, che validamente contribuiscono a valorizzare, e meritano particolare tutela anche per essere nelle immediate adiacenze dell'abitato comunale;

Decreta:

Le praterie del Biron ed il parco della villa Loschi Zileri Dal Verme site nel territorio del comune di Monteviale hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a nord strada comunale della Cavallara, indi a est strada comunale di Gambugliano fino al limite nord del mappale n. 10, sez. *B*, foglio IX Monteviale, limite nord del mappale n. 16, canale Dioma, strada comunale di Gambugliano limite est del mappale n. 6, linea ideale proseguente fino al canale Bagnara a sud, canale Bagnara, confine sud del mappale n. 13 a (carrareccia), strada comunale dei Loschi, confine col comune di Creazzo a ovest, mappale n. 39, sez. *B*, foglio VIII comune di Monteviale, fino a congiungersi con la strada comunale della Cavallara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Monteviale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Stralcio del verbale della seduta tenutasi il 3 marzo 1967, alle ore 15, presso l'amministrazione provinciale di Vicenza, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1) MONTEVIALE: praterie del Biron e parco della villa Loschi Zileri - Dal Verme.

(*Omissis*).

La commissione ritiene di proporre a maggioranza, contrario il rappresentante del comune, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, commi quarto e quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sulla zona interessata.

(*Omissis*).

L'area per la quale si propone il vincolo risulta compresa entro i seguenti confini esterni:

a nord strada comunale della Cavallara, indi a est strada comunale di Gambugliano fino al limite nord del mappale n. 10, sezione *B*, foglio IX Monteviale, limite nord del mappale 16, canale Dioma, strada comunale di Gambugliano, limite est del mappale n. 6, linea ideale proseguente fino al canale Bagnara a sud, canale Bagnara, confine sud del mappale n. 13 (a carrareccia), strada comunale dei Loschi, confine col comune di Creazzo a ovest, mappale n. 39, sezione *B*, foglio VIII comune di Monteviale, fino a congiungersi con la strada comunale della Cavallara.

(*Omissis*).

(11037)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Agricoltura Assicurazioni », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il esto unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Agricoltura Assicurazioni », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Agricoltura Assicurazioni », con sede legale in Milano:

Tariffa 22 c.a., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 56 c.a. (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 5 R/56 (K), relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, con rimborso di parte dei premi pagati (sino al 50 %) in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto;

Tariffa C.Q.S., relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio stesso;

Tariffa R.I., relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità totale e permanente, del capitale garantito con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente e la corresponsione di una rendita temporanea d'invalidità;

Condizioni particolari di polizza per il pagamento anticipato del capitale garantito con un'assicurazione di tipo misto, in caso di invalidità.

Roma, addì 27 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11175)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Assurances Générales de France le Phénix-Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Assurances Générales de France Le Phénix Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma, della compagnia francese « Assurances Générales de France Le Phénix Vie »:

Tariffa 45-1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annual-

mente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 44-1, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate di 5 e 10 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedono l'adeguamento del capitale;

Tariffa 46-1/47-1(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 27 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11182)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Roccafluvione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 giugno e 16 luglio 1968, ha incluso nello elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una vasta zona nel comune di Roccafluvione;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende colline e montagne degli Appennini, costituenti quadri naturali di rilevante importanza e grande suggestività, anche per la presenza di antichi medioevali centri abitati, che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio, formando con lo stesso un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona montana sita nel territorio del comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) comprendente le località Piano Monte, Meschia, Ronciglioni, Gaico, Pesaturo, Stabbino, Agelli, Pastina, Scalelle, Sala, Osoli, Colleiano, San Giacomo e Manestino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: confine territoriale con il comune di Montegallo, fino al bivio tra la strada per Ronciglioni e la strada provinciale per Montegallo; strada provinciale di Montegallo fino ad Arona; da Arona fino a Cava Taddei e, a nord di Monestino, comprendendo al suo interno la cosiddetta « Piano di Monestino »;

a est: dal ponte Canale dell'acquedotto di Pescara, presso Monestino, fino al canale Ferri sul torrente Noscia e, quindi, lambendo ad est l'abitato di Colleiano, lungo la strada provinciale di Casebianche e fin sotto la cosiddetta « Costa Pallarina » fino a nuovamente toccare la strada provinciale di Casebianche sotto la pendice nord del monte Castellaro e, infine, a ricongiungersi con il confine territoriale sud del Comune presso la località « Prata »;

a sud-ovest: lungo il confine territoriale con i comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme e Montegallo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Roccafluvione provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 novembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

L'anno millenovecentosessantotto ed il giorno 5 giugno regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940 si è riunita presso la sede della amministrazione provinciale di Ascoli Piceno alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) zone di interesse paesistico nel comprensorio turistico della Cassa del Mezzogiorno.

(*Omissis*).

ROCCAFLUVIONE.

Sulle risultanze di quanto sopra, considerato che i membri effettivi della commissione hanno dichiarato di volersi uniformare alle intenzioni dei comuni per giungere ad un vincolo

paesistico in funzione dei comprensori turistici, onde avere maggiori e definitive precisazioni dai comuni stessi, la commissione rinvia ogni decisione ad una prossima riunione che sarà indetta non appena le singole amministrazioni comunali avranno fatto conoscere alla soprintendenza le proprie determinazioni.

L'anno 1968 ed il giorno 16 luglio regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia.

(*Omissis*).

D) ROCCAFLUVIONE.

La commissione alla maggioranza sulla scorta anche del parere favorevole genericamente espresso dal sindaco di Roccafluvione nella precedente riunione del 5 giugno, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Roccafluvione la zona montana del comune comprendente le località Piano Monte, Meschia, Ronciglioni, Gaico, Pesaturo, Stabbino, Agelli, Pastina, Scalelle, Sala, Osoli, Colleiano, San Giacomo e Manestino; come deliberato dal consiglio comunale di Roccafluvione con delibera n. 528 del 3 luglio 1968 e secondo i confini indicati nella planimetria allegata alla delibera, per le notevoli caratteristiche di interesse paesaggistico e panoramico costituendo dette località quadri naturali di suggestiva bellezza ai fini dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(11036)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma, della compagnia di assicurazioni « Royale Belge ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, della compagnia di assicurazioni « Royale Belge », intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, della compagnia di assicurazioni « Royale Belge »:

Tariffa 17/51, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 19/51, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 3 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11184)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee per il caso di morte, presentate dalla società per azioni « FI.R.S. italiana di assicurazioni », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni: « FI.R.S. italiana di assicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee per il caso di morte;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee per il caso di morte, presentate, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1970, dalla società per azioni « FI.R.S. italiana di assicurazioni », con sede in Roma.

Roma, addì 3 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11173)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11171)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Approvazione di condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede legale in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, in sostituzione di quelle analoghe, attualmente in vigore:

1) Condizioni particolari per l'adeguamento facoltativo dei capitali e delle rendite assicurate;

2) Condizioni particolari per l'adeguamento automatico dei capitali e delle rendite assicurati;

3) Condizioni particolari per l'adeguamento dei capitali e delle rendite assicurati adeguabili secondo un parametro determinato.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11174)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Approvazione di due opzioni relative a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentate dalla società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due opzioni relative alla tariffa di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1969, da applicare al termine del periodo di differimento;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni, presentate dalla società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede legale in Genova:

Opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente;

Opzione della rendita vitalizia differita adeguabile in una rendita su due teste, interamente o parzialmente reversibile, adeguabile annualmente.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11183)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Revoca, su rinuncia, alla ditta S. Simone Farmindustria S.p.a., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica, sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2771 in data 29 settembre 1960, con il quale la ditta S. Simone Farmindustria S.p.a. fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici in sciroppi, soluzioni, cialdini, olii medicinali, fiale, pomate, supposte, ovuli, gocce e cachets, nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Caltanissetta, 10/*A*;

Vista la lettera raccomandata in data 8 settembre 1970, con la quale la ditta predetta comunica di rinunciare all'autorizzazione sopracennata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta S. Simone Farmindustria S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Caltanissetta, 10/*A*, concessa con il decreto ministeriale n. 2771 del 29 settembre 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei criteri di classifica per il riparto dei contributi del consorzio di miglioramento fondiario « Terrazzo », con sede nel comune di Legnago.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 20170, in data 6 novembre 1970, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri di classifica per il riparto dei contributi del consorzio di miglioramento fondiario « Terrazzo », con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberati dal consiglio dei delegati, nella adunanza del 25 maggio 1969.

(11060)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bagnolo Piemonte

Con decreto 2 ottobre 1970, n. 414, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio XVIII di mq. 350 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 marzo 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(11030)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Menaggio

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 3763, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di superficie di mq. 750,30 situato in comune di Menaggio, costituito dalla vecchia sede della strada statale n. 340 « Regina ».

(11026)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Tarvisio

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1970, n. 3113, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di superficie di mq. 49 situato lungo la strada statale n. 13 in comune di Tarvisio, identificato nei registri catastali del comune censuario di Campo Rosso in Valcanale alla p.f. 1985/1/B.

(11027)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Orbetello

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1970, n. 3386, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno della superficie di mq. 6400 circa situato tra i chilometri 152 + 800 e 153 + 370 della strada statale n. 1 in comune di Orbetello, identificato nei registri catastali al foglio n. 23 - Strade pubbliche.

(11028)

Sdemanializzazione di un immobile in comune di Montagna

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 3323/3649, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dell'immobile di superficie di mq. 830 situato al km. 416 + 742 della strada statale n. 12 in comune di Montagna, identificato nei registri catastali al foglio n. 4, particella 1947/5.

(11029)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifizi pirotecnici

Gli artifizi denominati « Sasso detonante », « Booby Trap » (in due versioni: filo ad uno ed a due scoppi), « Puntine scintillanti per sigarette », « Puntine esplosive per sigarette » e « Fiammifero detonante » sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria V, gruppo C, dell'allegato A, al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(11197)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.496.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11436)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.813.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11437)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.272.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11438)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.983.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11439)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.142.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11440)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.075.381 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11258)

Autorizzazione al comune di Tramonti di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Tramonti di Sopra (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11260)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.138.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11259)

Autorizzazione al comune di Villa Speciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Villa Speciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11261)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 20 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	622,94	622,79	622,80	—	622,80	622,79	622,78	622,95
Dollaro canadese	—	—	610,60	610,10	609 —	—	610,45	610,10	610,10	610 —
Franco svizzero	—	—	144,38	144,395	144,40	—	144,40	144,395	144,39	144,40
Corona danese	—	—	83,11	83,075	83 —	—	83,09	83,075	83,06	83,06
Corona norvegese	—	—	87,22	87,185	87,15	—	87,195	87,185	87,19	87,20
Corona svedese	—	—	120,41	120,465	120,40	—	120,45	120,465	120,48	120,50
Fiorino olandese	—	—	173,12	173,075	173 —	—	173,085	173,075	173,10	173,10
Franco belga	—	—	12,55	12,5495	12,54	—	12,55	12,5495	12,54	12,55
Franco francese	—	—	112,90	112,86	112,90	—	112,875	112,86	112,87	112,87
Lira sterlina	—	—	1488 —	1488,25	1488 —	—	1488,35	1488,25	1488,25	1488,50
Marco germanico	—	—	171,59	171,565	171,50	—	171,585	171,565	171,56	171,60
Scellino austriaco	—	—	24,095	24,096	24,08	—	24,0975	24,096	24,09	24,07
Escudo portoghese	—	—	21,78	21,78	21,80	—	21,79	21,78	21,78	21,77
Peseta spagnola	—	—	8,95	8,9505	8,95	—	8,95	8,9505	8,95	8,93

Media dei titoli del 20 novembre 1970

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1970

Dollaro USA	622,795
Dollaro canadese	610,275
Franco svizzero	144,397
Corona danese	83,082
Corona norvegese	87,19
Corona svedese	120,457
Fiorino olandese	173,08
Franco belga	12,55
Franco francese	112,867
Lira sterlina	1488,30
Marco germanico	171,575
Scellino austriaco	24,097
Escudo portoghese	21,785
Peseta spagnola	8,95

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito di cui alla tabella 23 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, avente un organico di trecentosessantacinque unità, sono attualmente vacanti duecentododici posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso che numericamente corrispondano all'effettivo fabbisogno di personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1968/22/242, con il quale, in attuazione del primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a centottantacinque posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, concorso riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere esecutive dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969/26/377, col quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso per esami a centottanta posti di vice perito tecnico industriale in prova nel menzionato ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 2ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della difesa;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso è pervenuta una sola domanda valida, che il termine utile per la presentazione delle relative domande è ormai scaduto e che le prove d'esame non hanno ancora avuto inizio;

Considerata la necessità che, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, siano salvaguardate le aspettative dei cinque vincitori del predetto concorso a centottantacinque posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, bandito con decreto ministeriale 13 novembre 1967, nonchè dell'impiegato che ha chiesto di partecipare al successivo concorso a centottanta posti di vice perito tecnico industriale in prova nel menzionato ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1969;

Considerato che, a tale scopo, occorre ora tenere indisponibili per l'ordinario reclutamento di nuovo personale sei posti sui duecentododici vacanti nel ruolo e che, pertanto, nell'organico del ruolo stesso esiste, al momento, una disponibilità di duecentosei posti;

Valutato in centosei unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di perito industriale conseguito presso un istituto tecnico industriale dello Stato o presso un corrispondente istituto legalmente riconosciuto e che sia comunque valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni quarantacinque da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, è, pertanto, inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale di spedizione o pervenuta in tempo utile all'ufficio postale funzionante presso il Ministero. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni,

ovvero, in caso diverso,

g-*bis*) i servizi — siano, o meno, in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi alla prova orale facoltativa dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua all'uopo prescelta fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato n. 3). Ove lo interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere la prova orale facoltativa.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale obbligatoria sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale obbligatoria non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa (lingua estera) i soli candidati che avranno superato la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1

e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dallo art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva lo aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui sopra, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali, avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 12.
Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.
Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico dei periti tecnici industriali dell'Esercito con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e

33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1970
Registro n. 53 *Difesa, foglio n.* 157

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª
Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . ., nato a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dello Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . con specializzazione (5) . . rilasciato da (6) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) .

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (9) .

di prescegliere, per la prova orale facoltativa, la lingua (10) . .;

di risiedere in (11) .

., li .

Firma (12)
. . . .

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalla liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva, è attualmente in servizio militare presso . . . . . non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . ., non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego in atto:

«di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo)»; .

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

«di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo)»;

«e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . . (indicare la causa)».

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(10) Inglese o francese o tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio mili-

tare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni **40**:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

Una prova di tecnica professionale.

Essa consisterà in un esercizio di calcolo o di verifica delle dimensioni di un dispositivo od organo meccanico semplice, a mezzo del quale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza degli elementi fondamentali della resistenza dei materiali.

Sarà inoltre richiesta la descrizione dello sviluppo del ciclo di lavorazione di un semplice manufatto, da allestire su disegno o campione. Il candidato dovrà illustrare, in particolareggiata esposizione scritta, i criteri adottati nella scelta degli elementi atti a garantire la più razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo stesso (macchine, attrezzature, trattamenti particolari, dimensioni, tolleranze, controlli, tempi, costi ecc.).

Tale relazione servirà anche ad accertare la capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e corretta.

Saranno proposti due diversi tipi di manufatti: uno meccanico ed uno elettrico; il candidato potrà sviluppare uno o l'altro dei due temi, a sua scelta.

Una prova grafica di disegno lineare.

Essa consisterà nella:

esecuzione a mano libera, da campione, di uno schizzo quotato rappresentante un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione per la successiva elaborazione del relativo disegno costruttivo;

rappresentazione dei principali simboli grafici relativi ad elementi meccanici, elettrici o di circuiti radio che saranno indicati in un elenco, compilato dalla commissione d'esame (il candidato dovrà disporre di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio-decimetro, lapis e gomma).

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove, essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA ORALE

A. *Obbligatoria*

Matematica:

Operazioni aritmetiche con numeri interi, frazionari e decimali; calcolo letterale ed algebrico; prodotti notevoli; regola di Ruffini; equazioni di primo e secondo grado; calcolo logaritmo.

Geometria piana: rette, piani, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; poligoni simili e cenno sulla similitudine di figure piane in generale; teoremi fondamentali di geometria piana.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Geometria solida: rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo, minima distanza tra due rette sghembe; diedri, triedri, prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindro, cono, sfera.

Trigonometria piana: sino alla risoluzione dei triangoli inclusa.

Uso delle tavole logaritmiche e impiego del regolo calcolatore.

Fisica:

Moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; moto di un corpo rigido, moto rotatorio e moto traslatorio.

Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità e baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forza centripeta e centrifuga; lavoro, energia, potenza; principio di conservazione dell'energia.

Principali proprietà dei liquidi e dei gas; cenni sul moto dei liquidi.

Moto vibratorio e suono; caratteri del suono e sua propagazione. Interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria, propagazione del calore; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Principali fenomeni di elettrostatica, la corrente elettrica continua e suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti. Cenni sulla interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce.

Meccanica applicata:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano; equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni. Determinazione del baricentro.

Leggi del moto armonico; moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Velocità del moto relativo.

Leggi fondamentali della dinamica. Forze d'inerzia. Principio di conservazione dell'energia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza.

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento; lubrificazione. Applicazione del principio di conservazione dell'energia alle macchine. Rendimento.

Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, flessione, torsione, taglio. Deformazioni. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche e di fatica. Dimensionamento e verifica di organi e strutture meccaniche semplici.

Elementi di elettrotecnica:

Richiami di elettrologia, magnetismo ed elettrodinamica.

Correnti alternate; grandezze alternate sinusoidali, valore medio e valore efficace. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Costituzione e principio di funzionamento delle macchine elettriche; dinamo, alternatore e motore elettrico a c.c. e a c.a.; principio della reversibilità nelle macchine dinamo elettriche.

Cenni sui principali tipi di trasformatori. Pile ed accumulatori.

Misure elettriche: concetti fondamentali sulle misure delle grandezze elettriche. Unità di misura sul sistema CGS e sul sistema pratico.

Principali strumenti di misura di tipo industriale (voltmetri, amperometri, wattometri, ohmetri, etc.).

Principali norme per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici.

Normatica tecnica e tecnologica:

Disegno tecnico. Disposizioni delle proiezioni; sezioni; indicazioni dei materiali nelle sezioni; quotatura in relazione alle lavorazioni; indicazioni della qualità delle superfici, rugosità, segni di lavorazione.

L'unificazione nell'industria; norme e tabelle UNI.

Sistemi di tolleranza per lavorazioni meccaniche UNI e ISO; tolleranze ed accoppiamenti; definizioni e principi fondamentali; valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Tipi e sistemi di filettatura; accoppiamenti filettati; tolleranze di lavorazione per filettature

Calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati. Lettura del calibro a nonio e del micrometro.

Diagramma ferro carbonio; cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa. Trattamenti termici degli acciai: ricottura, bonifica, tempera, rinvenimento, normalizzazione, cementazione, ecc.

Diagramma di stato e caratteristiche delle principali leghe leggere (alluminio, rame, magnesio, ecc.).

Cenni sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e sulla tecnologia delle lavorazioni a freddo con asportazione di truciolo.

Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici. Acciai da costruzione; distinzione, simboli, ed indicazione del tipo di acciaio secondo le norme UNI.

La prova orale obbligatoria verterà inoltre sui seguenti argomenti:

Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dello Esercito.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

B. *Facoltativa (lingue estere)*

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4

Categorie degli aventi titolo a riserva ed alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo.

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30 e 31 possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendono far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione, del relativo provvedimento di legge).

4) *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria

di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è inscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.*

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) *Orfani dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art.* 150 *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 *gennaio* 1957, *n.* 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra. Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra*: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.*

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra*: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) *Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) *Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) *Profughi* (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa*: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) *Coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) *Invalidi civili*: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) *Sordomuti*: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) Estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato allo estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva

rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

DOCUMENTI DIMOSTRATIVI DEL TITOLO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti;

Concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal Comandante del corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(11107)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Bocchia dott. Paolino	punti	89,41	su 132
2.	Coverlizza dott. Mario	»	84,47	»
3.	Lopez dott. Ugo	»	79,99	»
4.	Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
5.	Benecchi dott. Fernando	»	79,58	»
6.	Mele Gregorio	»	77,50	»
7.	Geraci dott. Vincenzo	»	76,92	»
8.	Russo Luigi	»	76,83	»
9.	Mastrangelo Domenico	»	76,80	»
10.	Bandoni Raffaello	»	76,33	»
11.	Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
12.	Pulli dott. Italiano R.	»	74,90	»
13.	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	74,83	»
14.	Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
15.	Magnani Giovanni	»	73,89	»
16.	Maddalone Pasquale	»	73,60	»
17.	Caruana Salvatore	»	73,50	»
18.	Pelley Athos	»	73,41	»
19.	Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
20.	Rollone Eusebio	»	73 —	»
21.	Vitale Francesco	»	72,83	»
22.	Mussetti Tranquillo	»	72,75	»
23.	D'Ancona dott. Antonio	»	72,70	»
24.	Patanè dott. Francesco	»	72,48	»
25.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
26.	Seclì dott. Ernesto	»	71,30	»
27.	Laurenza dott. Giovanni	»	70,90	»
28.	Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
29.	Moriconi dott. Benito	»	70,24	»
30.	Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
31.	Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»
32.	Forlani dott. Remo	»	69,45	»
33.	Baldacchino dott. Emanuele	»	69,10	»
34.	Evangelisti Ugo	»	69,06	»
35.	Mantelli Erminio	»	68,98	»
36.	Imboldi dott. Rocco E.	»	68,19	»
37.	Ventriglia dott. Giovanni	»	68,02	»
38.	Zucca dott. Giovanni	»	67,75	»
39.	Maiorana dott. Giulio	»	67,60	»
40.	Bongiorni Francesco	»	67,59	»
41.	De Pascale dott. Mario	»	67,18	»
42.	De Negri dott. Errico	»	66,99	»
43.	Bertoni dott. Peppino	»	66,97	»
44.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
45.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
46.	Bellizzi Alessandro	»	66,08	»
47.	Facchini Mario	»	65,72	»
48.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
49.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
50.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
51.	Mazza dott. Osvaldo	»	65,15	»
52.	Barbieri dott. Silvio	»	64,98	»
53.	Italiano dott. Francesco	»	63,92	»
54.	Sperduti Michele	»	63,87	»
55.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
56.	Delli Paoli dott. Dante	»	63,83	»
57.	Miceli Vittorio	»	63,69	»
58.	Travaglini dott. Giuseppe	»	63,65	»
59.	Filippi dott. Davide	»	63,59	»

60. De Flumeri Francesco P.	punti	63,52	su 132
61. Alberti Pietro	»	63,46	»
62. Achilli Amedeo	»	63,06	»
63. Ciccone dott. Saverio	»	62,91	»
64. Labriola Antonio	»	62,85	»
65. Palazzi Domenico	»	62,73	»
66. Tarella Domenico	»	62,42	»
67. Taranto Fausto	»	61,33	»
68. Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
69. Maucieri Eugenio	»	59,81	»
70. Onofri Ermanno	»	59,74	»
71. Là Placa Cataldo	»	59,46	»
72. Agnoli Mario	»	58,62	»
73. Repetti Andrea	»	58,41	»
74. Ridolfo Francesco P.	»	57,97	»
75. Campi Paolo	»	57,86	»
76. Di Stilo Rocco O.	»	57,63	»
77. De Marco Luigi	»	57,42	»
78. Frigiolini Mario	»	57,28	»
79. Narducci Fiorenzo	»	57 —	»
80. Suelzu dott. Clemente	»	56,52	»
81. D'Angerio Vincenzo	»	56,33	»
82. Persoglio Domenico	»	55,04	»
83. Nepomuceno Renato	»	54,56	»
84. Viganò Mauro	»	54,14	»
85. Pignat Guido	»	53,64	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11066)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova, presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, si svolgeranno in Bologna presso l'intendenza di finanza sita in piazza Malpighi, 19, nei giorni 14 e 15 dicembre 1970, con inizio alle ore 8.

(11434)

Diario del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova, presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia Romagna, si svolgeranno in Bologna, presso l'intendenza di finanza sita in piazza Malpighi, 19, nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 1970 con inizio alle ore 8.

(11435)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'A.N.A.S. — indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1970, n. 6987 — avranno luogo a Roma nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1971 alle ore 8 presso i locali del Palazzo degli esami, siti in via Gerolamo Induno n. 2.

(10985)

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'A.N.A.S. — indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1970, n. 6986 — avranno luogo a Roma nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 1971 alle ore 8 presso i locali del Palazzo degli esami, siti in via Gerolamo Induno n. 2.

(10986)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 del 16 maggio 1970 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto, concorso indetto con decreto del medico provinciale n. 17772 del 13 novembre 1968;

Atteso che i dottori dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte di Casal di Principe, Gioia Sannitica e Fontegreca sono da ritenersi rinunciatari alle condotte medesime;

che il dott. Luigi Notarangelo è stato dichiarato decaduto dalla condotta di Caianello, con delibera di quell'amministrazione n. 15 del 29 agosto 1970;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 6283/1.18 citato in premessa, viene apportata l'ulteriore seguente modifica:

il dott. Celestino Verrengia viene dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe in luogo del dott. Virgilio Cartaginese, rinunciatario;

il dott. Corvino Michele viene dichiarato vincitore della condotta di Gioia Sannitica in luogo del dott. Mastroianni, rinunciatario;

il dott. Nicola Ricciardelli viene dichiarato vincitore della condotta di Fontegreca, in luogo del dott. Virgilio Cartaginese, rinunciatario;

il dott. Claudio Savelli viene dichiarato vincitore della condotta di Caianello, in luogo del dott. Notarangelo, dichiarato decaduto.

Il seguente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 21 ottobre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(11042)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2295 del 13 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 1° aprile 1970;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Latina, nonchè la proposta dell'ordine provinciale dei medici di Latina e dei comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo;
Tipaldi dott. Mattia, primario medico dell'ospedale civile di Formia;
Grossi prof. Emilio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Formia;
Raniero dott. Oliva, medico condotto del comune di Priverno;
Serrano dott. Pasquale, direttore di sezione del Ministero dell'interno.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo presso l'ospedale generale provinciale « Dono Svizzero » di Formia e non potranno avere inizio prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 9 novembre 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

(11263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 2266 del 26 aprile 1969, con il quale ha bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;
Tenuto conto delle designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dall'ordine dei medici di Perugia e dall'amministrazione comunale interessata;
Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè nella legge 8 marzo 1958, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, è così composta:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Vaccaro dott. Mario, vice prefetto di Perugia;
Iervolino dott. Paolino, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Terni;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Messina;
Gigli prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Perugia;
Salciarini dott. Luigi, ufficiale sanitario di Gubbio.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso l'istituto d'igiene della Università di Perugia. Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Perugia e all'albo pretorio della prefettura e del comune di Perugia.

Perugia, addì 7 novembre 1970

Il medico provinciale: MARCECA

(11298)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo della Direzione dei servizi veterinari presso il comune di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 366 del 21 gennaio 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo della Direzione dei servizi veterinari nel comune di Roma;
Visto il proprio decreto n. 366 del 10 agosto 1970, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi:

1. Massi Osvaldo . . . . punti 196,512
2. Cuzzoni Camillo . . . . » 170,593

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il veterinario provinciale: SALVI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6432/36 del 10 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 366 del 21 gennaio 1970 per il conferimento del posto di veterinario comunale capo della Direzione dei servizi veterinari presso il comune di Roma;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Massi Osvaldo è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo della Direzione dei servizi veterinari nel comune di Roma.
Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il veterinario provinciale: SALVI

(11217)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 429 del 6 marzo 1970, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969 per le condotte comunali di Alà dei Sardi, Arzachena e Ploaghe e per le condotte consorziali di Bono-Bottidda e Illorai-Burgos-Esporlatu;

Visto il proprio decreto n. 1359 del 7 settembre 1970, con cui è stata costitutita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Preso atto che il prof. Filippo Ceretto, docente di ruolo presso l'Università di Sassari, non è disponibile per motivi di salute;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del professore Filippo Ceretto con altro docente universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Salvatore Deiana, docente di ruolo presso l'Università di Sassari, viene nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione del prof. Filippo Ceretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Sassari, della prefettura di Sassari e dei comuni interessati.

Sassari, addì 9 novembre 1970

Il Veterinario provinciale

(11264)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1970, n. **12**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5, *del* 10 *giugno* 1970)

(10900)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. **13**.

Modificazioni alle leggi regionali 11 maggio 1965, n. 4 e 29 luglio 1967, n. 19, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale denominato « assegno di accompagnamento », previsto a favore dei ciechi civili dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4 e determinata in lire diecimila mensili dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1967, n. 19, è aumentata a lire quindicimila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, già modificato con l'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 22, è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 1° gennaio 1970:

Non possono fruire dell'assegno i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:

« *a*) risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;

b) siano affetti da cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato;

c) abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter garantire una completa assistenza al cieco;

d) non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ».

Art. 3.

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, prevista in annue lire ottomilioni, sarà imputata sul capitolo 751 (« Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili ») dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1970 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire sedicimilioni a lire ventiquattromilioni.

Per l'anno finanziario 1970 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 751 (« Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili ») del bilancio di previsione della Regione da lire sedicimilioni a lire ventiquattromilioni mediante prelievo della somma di lire ottomilioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. **14**.

Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'assegnazione gratuita, a decorrere dall'anno scolastico 1970-1971, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un comune della Regione, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della Regione.

Art. 2.

La scelta dei libri di testo scolastici da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all'articolo precedente sarà fatta dal collegio dei professori di ciascuna scuola secondaria.

Art. 3.

Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni di cui all'articolo 1 saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione.

La Giunta regionale può stabilire che i libri di testo o alcuni di essi siano assegnati in uso e rimangano di proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo, da parte degli alunni assegnatari, di restituirli alla segreteria della scuola di appartenenza al termine dell'anno scolastico.

Art. 4.

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire ottantamilioni, sarà imputata al capitolo 654 (« Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria ») del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1970 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire ottantatremilioni a lire centosessantatremilioni.

Per l'anno finanziario 1970, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 654 del bilancio di previsione della Regione da lire ottantatremilioni a lire centosessantatremilioni mediante prelievo della somma di lire ottantamilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento » — Spese correnti — Allegato E).

Art. 5.

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. 15.

Classificazione e trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico in servizio nell'istituto professionale regionale « Emilio Chanoux », di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti di insegnamento tecnico-pratico, di cui al successivo articolo 2, presso l'istituto professionale regionale « Emilio Chanoux », di Aosta, sono classificati nel ruolo di gruppo *B*, a decorrere dal 1° gennaio 1970, con il corrispondente trattamento economico e di sviluppo di carriera previsto dalle norme di legge in vigore.

Art. 2.

Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del diploma di scuola media di secondo grado o di declaratoria di equipollenza, nonchè gli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico, forniti di diploma di scuola media di secondo grado, che saranno nominati nei ruoli ordinari del predetto istituto professionale regionale, svolgeranno la loro carriera secondo la progressione economica prevista dalla tabella *B* (professori di ruolo *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo in servizio presso il predetto istituto professionale regionale e agli insegnanti non di ruolo di dattilografia, stenografia e di calcolo meccanico, forniti dei requisiti culturali di cui al precedente comma, in servizio nel predetto istituto spetta, dal 1° gennaio 1970, il trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (ex coefficiente iniziale di carriera del corrispondente personale di ruolo).

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale insegnante di cui al precedente art. 2 non saranno più corrisposti i compensi speciali previsti dall'art. 17 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 1.

Art. 4.

Dalla applicazione della presente legge non deriveranno maggiori spese annue a carico del bilancio della Regione.

Le spese relative agli emolumenti da corrispondere al personale insegnante di cui al precedente articolo 2 graveranno sul capitolo 622 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 (« Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante »), che presenta la necessaria disponibilità, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. 16.

Concessione di contributi a comuni e a consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di sgombro della neve sulle strade comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombro della neve sulle strade comunali, è autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per il primo acquisto di appositi mezzi meccanici sgombraneve da parte di comuni e di consorzi di comuni.

L'intervento finanziario della Regione è attuato mediante la concessione di contributi ai comuni nella misura del 40 % delle spese di primo acquisto dei mezzi meccanici.

Art. 2.

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, precisando le caratteristiche dei mezzi da acquistare ed allegando i preventivi di spesa delle ditte fornitrici, nonchè una relazione dalla quale risulti come

sarà finanziata la spesa non coperta dall'intervento finanziario richiesto e la disponibilità di locali idonei per il deposito dei mezzi meccanici.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici risponderà allo Ente richiedente entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione del Consiglio regionale o della Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previo parere favorevole dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e sono erogati in unica soluzione ad avvenuto acquisto e collaudo del mezzo meccanico.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua massima di lire venti milioni per la durata di anni cinque, a decorrere dall'anno 1970.

Al finanziamento della spesa annua di lire 20 milioni si provvede, per l'anno 1970, mediante istituzione del seguente nuovo capitolo 566 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970: « Contributi a comuni e a consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve », capitolo avente lo stanziamento annuo di lire 20 milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 del bilancio stesso: « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale: allegato *F*).

Le spese per la concessione dei contributi nei successivi quattro anni finanziari graveranno sul capitolo dei successivi quattro bilanci preventivi della Regione corrispondente al sopra citato nuovo capitolo di spesa n. 566 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. **17**.

Sottoscrizione di capitale azionario della S.p.a. « Funivie Gran Paradiso », con sede in Cogne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della S.p.a. « Funivie Gran Paradiso », con sede in Cogne, per l'ammontare di spesa di lire ventunmilioni, per il finanziamento di spese relative alla attuazione di un programma di potenziamento degli impianti funiviari necessari per la valorizzazione turistica del comune di Cogne.

Art. 2.

La spesa di lire ventumilioni per la sottoscrizione delle azioni di cui al precedente articolo 1 sarà imputata all'apposito fondo residuato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4996 in data 31 dicembre 1969.

Art. 3.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo 1 ed all'approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1970

DUJANY

(10901)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.